

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, di seguito denominato “Commissario straordinario”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97914140583), con sede in Roma, presso Palazzo Wedekind, Piazza Colonna n. 366 - 00187, nella persona del Sen. Avv. Guido Castelli, o suo delegato;

e

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 1793295, C.F. e P. Iva n. 05058230961, in persona del legale rappresentante, l’Amministratore delegato Prof. Franco Cotana (di seguito, più brevemente “RSE”)

di seguito anche definite congiuntamente “**Parti**”;

Al fine di

avviare una collaborazione finalizzata allo studio e approfondimento dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e ai Protocolli energetico-ambientali rating system nazionali e internazionali ad asset di valenza storico-testimoniale mediante l’individuazione di casi studio;

PREMESSO CHE

il Commissario straordinario:

- **Il Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, prorogato fino al 31.12.2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327 e successivamente

prorogato fino al 31.12.2025 con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025 e registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235, provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

- coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e delle opere pubbliche nel territorio colpito dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 come previsto all’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016;
 - provvede, con propri provvedimenti ai sensi del decreto legge n. 189/2016, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione;
 - opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero della Cultura, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
 - opera in raccordo con i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Vice Commissari, per l’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, nell’ambito della cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dallo stesso Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione;
- **RSE:**
- è una società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.a., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è affidataria di Progetti finanziati dal Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (nel seguito Ricerca di Sistema, RdS).
 - RSE, nell’ambito della Ricerca di Sistema, svolge attività di ricerca

finalizzate all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettrico-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale con ampia diffusione dei risultati.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE
QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

**Art. 2
(Oggetto)**

Le Parti avviano un rapporto di collaborazione volto a favorire lo scambio di informazioni e l'individuazione di casi studio per l'approfondimento dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e dei protocolli energetico-ambientali rating system nazionali e internazionali ad asset di valenza storico-testimoniale, al fine di consentire l'espletamento di attività di ricerca applicata a beneficio della collettività.

Si rimanda all'Allegato tecnico per maggiori dettagli della collaborazione.

**Art. 3
(Modalità attuative)**

1. Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono individuati i seguenti Responsabili:
 - per il Commissario straordinario, il referente è il Commissario medesimo, Sen. Avv. Guido Castelli, o suo delegato;

- per Ricerca sul Sistema Energetico è l'Amministratore Delegato Prof. Franco Cotana, o suo delegato.
2. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, il Commissario straordinario e RSE costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dai Rappresentanti/Referenti di ciascuna Parte per ognuna delle attività individuate dalle Parti.
- I due Responsabili delle Parti, come sopra individuati, potranno invitare alle riunioni del Comitato di Coordinamento altri Referenti incaricati per le attività contemplate nel presente Protocollo.
- La convocazione del Comitato sarà effettuata dal Rappresentante del Commissario Straordinario, ogni volta che si renderà necessario.
3. I Responsabili del presente Protocollo, di cui al comma 1, monitorano le attività del Comitato di Coordinamento, anche in relazione agli accordi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 3, che verranno sottoscritti dalla Parti.
4. Il Comitato di Coordinamento, di cui al comma 2, avrà i seguenti compiti:
- a. pianificare e coordinare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, nonché dagli eventuali accordi aggiuntivi;
 - b. monitorare la realizzazione delle attività e dei risultati, anche attraverso la redazione di un report delle attività;
 - c. facilitare la comunicazione fra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle che potranno essere sviluppate con altri soggetti istituzionali.
5. Le riunioni del Comitato di Coordinamento potranno essere svolte anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.
6. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Comitato di Coordinamento, nonché i Responsabili del Protocollo, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Art. 4 **(Modalità di diffusione delle attività realizzate)**

1. Le Parti, in conformità alle finalità di interesse pubblico perseguitate, si impegnano a dare ampia diffusione, congiuntamente o disgiuntamente, alle attività realizzate e ai risultati di carattere tecnico-scientifico elaborati nell'ambito del Protocollo d'Intesa, anche con comunicati sui rispettivi siti web

e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno.

2. Il Commissario Straordinario prende atto ed accetta che RSE, quale soggetto affidatario di accordi di programma finanziati attraverso stanziamenti del *Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale*, svolge progetti di ricerca resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale. Di conseguenza, i risultati elaborati da RSE nell'ambito delle attività di ricerca svolte in esecuzione del presente Protocollo non potranno formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e non saranno pertanto suscettibili di brevettazione o altra forma di privativa, bensì saranno divulgati, come stabilito dal comma precedente, con modalità che ne assicurino la massima diffusione e libertà di utilizzazione.
3. L'utilizzo dei loghi delle Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

Art. 5
(Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Qualora l'Ufficio Commissoriale intenda avvalersi di servizi di consulenza da parte di RSE, gli eventuali oneri saranno definiti nell'apposito accordo che sarà a tal fine elaborato.

Art. 6
(Durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo è efficace a far data dalla sua sottoscrizione e sino a tutto il 31 dicembre 2025, salvo rinnovo espresso, previa entrata in vigore della norma della legge di bilancio per l'anno 2026 di proroga della gestione commissariale.
2. È fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, di cui al successivo art. 7 del presente Protocollo.
3. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Protocollo per decorso del termine non determina l'interruzione di eventuali atti aggiuntivi e/o derivati dal

Protocollo stesso, di cui all'art. 2, comma 3, che non siano ancora conclusi.

4. Qualsiasi modifica al presente Protocollo, necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, è efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 7
(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo comunicando all'altra Parte, per iscritto e a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la volontà di recedere, che dev'essere comunicata almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
2. Resta inteso che ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.
3. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo avviene esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo e individuate come confidenziali dalla Parte divulgante sono da considerarsi riservate e confidenziali.
3. Per 5 anni dalla conclusione del Protocollo, le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservate ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione del Protocollo, i dati e/o le informazioni relativi al Protocollo

e individuate come confidenziali a norma del comma precedente che non sono di dominio pubblico.

4. È preclusa la diffusione e la comunicazione dei dati e/o delle informazioni di cui ai precedenti commi a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti e per i risultati delle attività di ricerca condotte da RSE nel perseguimento di finalità di interesse pubblico nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 9
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che può derivare dal presente Protocollo.
2. Nel caso di mancato raggiungimento di una soluzione amichevole, la controversia sarà devoluta alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 10
(Comunicazioni)

1. Tutte le notifiche, richieste o comunicazioni necessarie o permesse dal Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
 - se al Commissario Straordinario
Piazza Colonna n. 366 – 00187 Roma
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo
PEC: comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it
 - se a RSE
Via Raffaele Rubattino n. 54, Milano – 20134
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo
PEC: rse@legalmail.it

Art. 11
(Patti di integrità)

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano, in maniera

reciproca, a improntare la propria condotta ai principi di eticità alle norme di comportamento contenuti nella normativa vigente e nei rispettivi Codici Etici e Codici di Condotta, Modelli organizzativi e Piani Anticorruzione.

Il Commissario Straordinario è a conoscenza che RSE, ha predisposto il proprio PTPC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, coordinandolo con il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 consultabili sul sito aziendale www.rse-web.it, che dichiara di aver letto e compreso.

RSE è a conoscenza che il Commissario Straordinario ha adottato il proprio PTPC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con decreto n. 283 del 27 marzo 2025, pubblicato sul proprio sito internet nella sezione apposita, e dichiara di averne letto e compreso i contenuti.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/2001 e garantiscono il pieno e assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione, con particolare riferimento ai principi contenuti nella L. 190/2012.

Le Parti sono consapevoli che la violazione delle regole previste da tutti i sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Art. 12
(Clausola di rinvio)

1. Nei limiti di quanto compatibile e per quanto non espressamente previsto, il presente Protocollo d'Intesa è regolato dalle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Commissario Straordinario per il
Sisma 2016

Sen. Avv. Guido Castelli

Ricerca sul sistema energetico

RSE S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Prof. Franco Cotana

ALLEGATO TECNICO

Studio e approfondimento dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e dei protocolli energetico-ambientali rating system nazionali e internazionali ad asset di valenza storico-testimoniale mediante individuazione di casi studio

Premessa

Nell'ambito del progetto di Ricerca di Sistema 2025-2027 n°1.5 “Edifici ad alta efficienza per la transizione energetica”, è stato avviato un tavolo di lavoro con la Direzione Sostenibilità dei Prodotti e dei Consumi (SPC) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), avente ad oggetto l'approfondimento e lo studio dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), con particolare attenzione ai CAM Edilizia e, qualora applicabili ai protocolli energetico-ambientali rating system nazionali o internazionali. L'obiettivo del tavolo di lavoro è la definizione di linee guida per l'applicazione dei CAM a edifici connotati da un'elevata valenza storico-testimoniale, tramite la selezione e l'analisi di casi studio rilevanti e il coinvolgimento di diversi stakeholder operanti nell'ambito di interventi di conservazione e riqualificazione energetico-ambientale di edifici storici.

Obiettivi

Le Parti coinvolte nel presente accordo si impegnano a svolgere attività di interesse comune sul tema dello sviluppo sostenibile dell'ambiente costruito. Particolare attenzione verrà rivolta agli aspetti storico-testimoniale di edifici in ambito pubblico, in relazione ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MASE (DM 23 giugno 2022 e ss.mm.), nonché in ambito privato, valutando anche la possibilità dell'integrazione dei processi di accountability e certificazione terza anche operati mediante protocolli energetico-ambientali nazionali e internazionali. In aggiunta alla riqualificazione energetico-ambientale di asset con valenza storico-testimoniale, le attività si focalizzeranno anche sui temi della salvaguardia del benessere ambientale interno, al fine di garantire salubrità e comfort degli occupanti e, al contempo, un corretto microclima per la conservazione e preservazione di manufatti e opere d'arte eventualmente presenti all'interno degli edifici selezionati come casi studio.

Descrizione e modalità di sviluppo delle attività

Le Parti si impegnano a raggiungere l'obiettivo del presente accordo attraverso una collaborazione volta all'individuazione di specifici asset immobiliari e infrastrutturali da analizzare come casi studio, per la promozione delle

competenze di filiera in merito all'applicazione dei CAM, anche in combinazione con i protocolli di certificazione energetico-ambientali (rating system).

Nel corso delle attività sopra indicate, sarà possibile giungere alla formulazione di linee guida finalizzate all'applicazione, diffusione e informazione sui processi di sviluppo sostenibile dell'ambiente costruito, in conformità con i CAM e, laddove possibile, i protocolli di certificazione, con particolare attenzione agli edifici di valore storico-testimoniale.

Tempistica e prodotti

5. Il Protocollo è efficace a far data dalla sua sottoscrizione e sino a tutto il 31 dicembre 2025, salvo rinnovo espresso, previa entrata in vigore della norma della legge di bilancio per l'anno 2026 di proroga della gestione commissariale.

Verifica dei risultati

Verranno svolte riunioni periodiche per il coordinamento delle attività congiunte, da svolgersi in modalità on-line e/o in presenza.

Utilizzatore dei risultati

La proprietà intellettuale sviluppata nel presente accordo è da considerare comune e, pertanto, i risultati della collaborazione e le eventuali pubblicazioni saranno preventivamente concordati tra le Parti e solo successivamente resi pubblici.

Ringraziamenti:

È obbligo aggiungere l'obbligatorietà dei ringraziamenti in fondo ad ogni allegato tecnico, negli accordi e contratti. Si deve infatti ricordare che gli Autori, in caso di diffusione dei risultati dovranno sempre riportare (a conclusione della pubblicazione/memoria, in calce al poster, in chiusura di presentazione o nei titoli di coda di filmati o prodotti multimediali) le seguenti frasi:

1. per i prodotti in lingua italiana:

“Ringraziamento:

Questo lavoro è stato finanziato dal Fondo di Ricerca per il Sistema Elettrico nell'ambito dell'Accordo di Programma tra RSE S.p.A. ed il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - in ottemperanza del DM, 16 aprile 2018”;

2. per i prodotti in lingua inglese:

“Acknowledgments:



This work has been financed by the Research Fund for the Italian Electrical System under the Contract Agreement between RSE S.p.A. and the Ministry of Economic Development - General Directorate for the Electricity Market, Renewable Energy and Energy Efficiency, Nuclear Energy in compliance with the Decree of April 16th, 2018”.